



## Comune di SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate  
[www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) | [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Originale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 DEL 18/10/2023

OGGETTO: *LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA*

L'anno 2023 addì 18 del mese di *Ottobre* alle ore 14.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
MADEDDU FABRIZIO	Sindaco	SI
COCCO GERMANA	Assessore	SI
VARGIU RAFFAELE	Assessore	SI
PILLONI EMANUELA KATIA	Assessore	SI
SCHIRRU ROBERTO	Assessore	SI
PILI ILARIA	Assessore	SI
<b>Presenti 6</b>		<b>Assenti 0</b>

Il Segretario Comunale Dott.ssa Marvaldi Valentina partecipa in video conferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2/2020;

Il Sindaco, MADEDDU FABRIZIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato,

Si precisa che gli assessori Vargiu Raffaele, Schirru Roberto e Pili Ilaria hanno partecipato in modalità di videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 02.08.2022.

## LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA** la proposta n°157 del 26.09.2023 predisposta dal Responsabile del Servizio competente avente ad oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA."

### **PREMESSO che:**

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto "Regioni e Autonomie locali", sottoscritto il 1° aprile 1999, all'art. 15, prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- il CCNL 21/05/2018, all'articolo 67, comma 1, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...). L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.", individuando le disposizioni dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- il successivo CCNL 16/11/2022, all'articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente.

**CONSIDERATO** che alla Giunta comunale, nella sua qualità di organo di indirizzo, compete la formulazione delle linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, nonché lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate che sono rimesse alla disponibilità dell'ente, la cui definizione è necessaria al Responsabile del Servizio Personale per la costituzione del fondo predetto dell'anno 2023;

### **DATO ATTO CHE:**

- la disciplina relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al già citato art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 40 – comma 3 - *quinquies* – del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal predetto d.lgs. n. 150/2009 nonché dal d.lgs. n. 75/2017, condiziona gli incrementi discrezionali al fondo per le risorse decentrate del personale dipendente come segue: "Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della

*spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

- il citato articolo 40, comma 3 - *quinquies*, pone alcune precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti:
  - 1) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
  - 2) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero:
    - la riduzione progressiva della spesa di personale
    - i limiti delle assunzioni previste dalle norme
    - i vincoli di bilancio e le previsioni degli stanziamenti
    - il rispetto degli altri strumenti di contenimento della spesa disposti dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e cioè la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
  
- il Comune di San Sperate ha verificato il rispetto dei parametri di virtuosità sopra citati, e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale.

**RILEVATO** che l'ente non si è avvalso della facoltà di inserire sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex articolo 79, comma 5, del richiamato Ccnl 16/11/2022, gli incrementi di parte stabile e variabile che potevano essere anticipati all'anno precedente, ex articolo 79, comma 1, lett. b) e 79, comma 3, del medesimo contratto, e che quindi può procedervi nell'anno corrente;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha disposto che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non deve superare quelle destinate al tal fine nel corso dell'anno 2016;
- la disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, contenuta nell'art. 79 del Ccnl 16/11/2022, prevede espressamente, al comma 6, che la quantificazione del predetto fondo e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire complessivamente nel rispetto del sovra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**ATTESO CHE** il Comune di San Sperate:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

**RICHIAMATA** la delibera n. 45 del 15/05/2019, con cui si è approvato il regolamento per la disciplina dei criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi di posizioni organizzative;

---

**RICHIAMATA** inoltra la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 15/12/2021 con la quale si è rideterminato la graduazione delle posizioni organizzative dell'Ente sulla base della metodologia del sistema di graduazione delle posizioni organizzative;

**ATTESO** che l'importo destinato al trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa dell'ente, consistente - ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.05.2018, nonché, all'esito della riclassificazione del personale nelle Aree di inquadramento, dell'articolo 17 del Ccnl 16/11/2022 per le Elevate Qualificazioni – per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, è tra le voci assoggettate al complessivo limite di cui al summenzionato articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, e viene definito autonomamente da ciascuna amministrazione nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dalla norma contrattuale e quindi assegnato alle diverse posizioni ricoperte nell'organizzazione in funzione della pesatura dei singoli incarichi effettuata dal Nucleo di Valutazione;

**DATO ATTO** che il budget per la corresponsione, nell'anno 2023, dell'indennità di posizione e di risultato alle posizioni organizzative elevate qualificazione (dal 01/04/2023), di cui il 15,00% viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 15, comma 4, del Ccnl 21/05/2018 è quantificato in **Euro 57.058,82** oltre oneri previdenziali, IRAP, di cui Euro 48.500,00 per indennità di posizione ed euro 8.558,82 quale indennità di risultato;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 124 di 18.10.2023, con cui si è modificata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

**VISTO** il CCDI per il triennio 2019/2021, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL del 21/05/2018, che è stato definitivamente sottoscritto per il personale dipendente di questo Ente in data 02/07/2019, che prosegue i suoi effetti ultrattivamente fino alla stipula del successivo CCDI per il triennio 2023/2025;

**RILEVATO CHE:**

- l'art 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 e s.m.i., inerente, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, c.2, del D.lgs 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- la circolare interministeriale esplicativa del 13/05/2020 ribadisce che il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, gli enti del comparto – in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 le risorse del fondo di cui all'art. 79, c.2 lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6;

**VISTE** le indicazioni operative specifiche della Ragioneria Generale dello Stato (note prot. 179877/2020 e 12454/2021) che individuano le concrete modalità di calcolo;

**ATTESO** che, alla luce della stima effettuata dal Servizio finanziario, secondo un'impostazione prudenziale, si rileva uno scostamento positivo del numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023, pertanto è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario prevedendo un incremento

presuntivo delle risorse del fondo, al netto di quanto destinato al trattamento accessorio delle posizioni organizzative dell'Ente;

**RITENUTO:**

- che la competenza sulla destinazione delle somme di cui al precedente capoverso sia da porsi in capo alla Giunta Comunale;
- che il suddetto incremento potenziale delle risorse del fondo calcolato presuntivamente in Euro 7.043,95 possa essere destinato per Euro 4.774,98 alle risorse stabili attraverso l'istituto di cui all'art. 79, c.1 lett.c) e per Euro 2.268,97 all'incremento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative;

**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale 23 maggio 1997 n. 19 "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali", la quale dispone che l'Amministrazione Regionale eroghi annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la quantificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione;
- la Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2, articolo 10, che reca "Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali" dove sono confluiti, tra gli altri, i fondi di cui alle Leggi Regionali n. 19/1997 sopra citata;

**TENUTO CONTO CHE** il suddetto contributo, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 31 del CCNL del comparto delle Regioni autonomie locali del 06 luglio 1995, deve essere utilizzato dagli Enti Locali per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, nonché per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sardegna n. 35/2016/PAR che sancisce che, in considerazione del fatto che i fondi di cui alla L.R. 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna) sono confluiti, a far data del 2007, nel Fondo Unico regionale e quindi nel bilancio dell'ente territoriale con carattere di stabilità e di ripetitività, è lasciata alla autonomia dell'Ente l'utilizzo di tali stanziamenti ed il finanziamento pertanto della parte variabile dei dipendenti ex art. 31 CCNL del 1995 ma nel rispetto dei limiti e dei vincoli determinati dalle disposizioni di cui in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale dettate dall'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78 del 2010 nonché dell'art. 1, comma 557, e dell'art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006 e dalle ultime disposizioni normative in materia;

**RILEVATA** in merito a quanto sopra l'esigenza di definire, con la presente deliberazione, come appresso gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2023, avuto riguardo allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate a incrementare - nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i. - lo stesso Fondo risorse decentrate:

- 1) la somma **Euro 5.551,91** ex L.R. 19/97 (attualmente art. 10 L.R. 2/2007 Fondo Unico) che prevede che un a quota residuale la P.A. possa destinarla all'incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla Regione nella stessa inserendola nella parte variabile del fondo

2022 per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri strumenti analoghi di programmazione e pertanto di dare direttive ai Responsabili di Settore del Personale parte economica e normativa affinché provvedano all'inserimento della somma di Euro 5.551,91 (ex. L.R. 19/97 ora L.R. 02/2007 art. 10) sul fondo parte variabile art. 15 comma 1 lett. K

- 2) in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 7.813,72** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;
- 3) l'integrazione di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2018, ammontante a €. 3.254,60 (quota anno 2022+ quota anno 2023) al netto degli oneri, diviso proporzionalmente rispetto ai valori del fondo dell'anno 2021
  - sul fondo risorse decentrate parte variabile Euro 2.234,91;
  - a incremento della retribuzione di risultato delle P.O./Elevate qualificazioni Euro 1.019,70;

**STABILITO INOLTRE** di fornire le ulteriori direttive di seguito specificate:

- di autorizzare, altresì, l'iscrizione nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21.05.2018, delle risorse disponibili alla remunerazione dei seguenti istituti:
  - compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. C – ICI, quantificato in Euro 4.703,01 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificati in Euro 1.161,06);
  - compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. C) – Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, quantificate in Euro 82.253,05 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 20.312,17);
  - compensi ISTAT ecc. – art. 67 c. 3 lett. A), quantificate in Euro 26.247,76 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 6.479,86);
  - dare la direttiva ai Responsabili del Personale parte giuridica e parte economica di quantificare e costituire il fondo per le risorse decentrate anno 2023 al fine di determinare la disponibilità, nella parte stabile del medesimo, di somme da destinare alle eventuali progressioni economiche orizzontali anno 2023, che coinvolgano una percentuale massima del personale di riferimento del 50%, nonché le eventuali disponibilità nel medesimo fondo di somme da destinare ad innalzare gli importi degli istituti contrattuali di cui alla indennità di funzione art. 24 CCDI 2019/2021 e di indennità relative alle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
  - di dare direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per avviare la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla predisposizione ed approvazione del nuovo regolamento sulle progressioni economiche orizzontali nel rispetto delle disposizioni normative del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022;

**ATTESO che** l'entrata in vigore del Ccnl 16/11/2022 comporta la necessità di procedere all'apertura delle trattative con le oo.ss. e la RSU finalizzate alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) di ente, relativo al triennio 2023/2025;

**RITENUTO** pertanto di fornire al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le seguenti linee di indirizzo:

- 1) Di avviare la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) relativo al triennio 2023/2025, alla luce delle disposizioni introdotte dal Ccnl 16/11/2022 già richiamato, e, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo;
- 2) Di conformare le posizioni della Delegazione di Parte Pubblica ai principi di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento) del ridetto Ccnl 16/11/2022;
- 3) Di dare direttive alla parte pubblica di procedere alla redazione della bozza di Contratto Collettivo Integrativo da sottoporre al Tavolo di contrattazione, promuovendo la conclusione delle trattative nel rispetto dei tempi stabiliti all'articolo 8 del medesimo contratto collettivo;
- 4) Di riferire periodicamente alla Giunta comunale sull'andamento delle trattative;
- 5) Di garantire che la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge;
- 6) Di garantire un sistema di relazioni sindacali per un confronto stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente ed i soggetti sindacali, improntati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e doveri, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando tutte le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;
- 7) Di sottoporre alla Giunta, alla conclusione dei lavori del Tavolo, onde ottenere l'autorizzazione alla stipula definitiva, la preintesa di accordo sul CCI in argomento, previo parere positivo dell'organo di revisione;

**VISTI:**

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto "Regioni - Autonomie locali" del 21/05/2018 e del 16/11/2022;
- il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area 1 Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e del Responsabile dell'Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile

**ALL'UNANIMITA'**

**DELIBERA**

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento;
  - 2) di formalizzare gli indirizzi e le direttive di propria competenza, in ordine alla definitiva costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, nonché alla conduzione delle procedure della contrattazione integrativa da parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, disponendo:
-

- la somma Euro 5.551,91 ex L.R. 19/97 (attualmente art. 10 L.R. 2/2007 Fondo Unico) che prevede che un a quota residuale la P.A. possa destinarla all'incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla Regione nella stessa inserendola nella parte variabile del fondo 2022 per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri strumenti analoghi di programmazione e pertanto di dare direttive ai Responsabili di Settore del Personale parte economica e normativa affinché provvedano all'inserimento della somma di Euro 5.551,91 (ex. L.R. 19/97 ora L.R. 02/2007 art. 10) sul fondo parte variabile art. 15 comma 1 lett. K
- in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di Euro 7.813,72 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;
- l'integrazione di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2018, ammontante a Euro 3.254,60 (quota anno 2022+quota anno 2023) al netto degli oneri, diviso proporzionalmente rispetto ai valori del fondo dell'anno 2021
  - sul fondo risorse decentrate parte variabile Euro 2.234,91;
  - a incremento della retribuzione di risultato delle P.O./Elevate qualificazioni Euro 1.019.70;
- di utilizzare lo spazio finanziario disponibile entro il limite di cui ex art. 23, c.2, del D.lgs 75/2017, in ragione del rilevato scostamento positivo del numero dei dipendenti in servizio, destinando presuntivamente, l'importo di Euro 7.043,95 come segue:
  - per Euro 4.774,98 alle risorse stabili attraverso l'istituto di cui all'art. 79, c.1 lett.c)
  - per Euro 2.268,97 all'incremento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, dando atto che trattasi di importi il cui ammontare andrà verificato a consuntivo, procedendo alle opportune rimodulazioni;
- di autorizzare, altresì, l'iscrizione nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21.05.2018, delle risorse disponibili alla remunerazione dei seguenti istituti:
  - compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. C – ICI, quantificato in Euro 4.703,01 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificati in Euro 1.161,06);
  - compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. C) – Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, quantificate in Euro 82.253,05 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 20.312,17);
  - compensi ISTAT ecc. – art. 67 c. 3 lett. A), quantificate in Euro 26.247,76 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 6.479,86);
- dare la direttiva ai Responsabili del Personale parte giuridica e parte economica di quantificare e costituire il fondo per le risorse decentrate anno 2023 al fine di determinare la disponibilità, nella parte stabile del medesimo, di somme da destinare alle eventuali progressioni economiche orizzontali anno 2023, che coinvolgano una percentuale massima del personale di riferimento del 50%, nonché le eventuali disponibilità nel medesimo fondo di somme da destinare ad innalzare gli importi degli istituti contrattuali di cui alla indennità di funzione art. 24 CCDI 2019/2021 e di indennità relative alle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
- di dare direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per avviare la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla predisposizione ed approvazione del nuovo regolamento



sulle progressioni economiche orizzontali nel rispetto delle disposizioni normative del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022

- 3) Di fornire al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le seguenti linee di indirizzo:
    - Di avviare la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025, alla luce delle disposizioni introdotte dal Ccnl 16/11/2022 già richiamato, e, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo;
    - Di conformare le posizioni della Delegazione di Parte Pubblica ai principi di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento) del ridetto Ccnl 16/11/2022;
    - Di dare direttive affinché venga sottoposto al Tavolo di contrattazione la bozza di Contratto Collettivo Integrativo, promuovendo la conclusione delle trattative nel rispetto dei tempi stabiliti all'articolo 8 del medesimo contratto collettivo;
    - Di riferire periodicamente alla Giunta comunale sull'andamento delle trattative;
    - Di garantire che la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge;
    - Di garantire un sistema di relazioni sindacali per un confronto stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente ed i soggetti sindacali, improntati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e doveri, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando tutte le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;
    - Di sottoporre alla Giunta, alla conclusione dei lavori del Tavolo, onde ottenere l'autorizzazione alla stipula definitiva, la preintesa di accordo sul CCI in argomento, previo parere positivo dell'organo di revisione;
  - 4) di dare atto che il budget per la corresponsione, nell'anno 2023, dell'indennità di posizione e di risultato alle posizioni organizzative7elevate qualificazione (dal 01/04/2023), di cui il 15,00% viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 15, comma 4, del Ccnl 21/05/2018 è quantificato in **Euro 57.058,82** oltre oneri previdenziali, IRAP, di cui Euro 48.500,00 per indennità di posizione ed Euro 8.558,82 quale indennità di risultato
  - 5) di dare atto che l'ipotesi di accordo deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;
  - 6) di dichiarareil presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire l'immediata prosecuzione delle attività successive e il pronto avvio delle fasi negoziali integrative.
  - 7) di pubblicare, la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.
-



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 157**

Ufficio Proponente: **UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2023

Il Direttore d'Area  
Dott.ssa Iride Atzori

## Parere Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2023

Il Direttore d'Area  
Rag. Maria Grazia Pisano



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 157**

Ufficio Proponente: **UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2023

Il Direttore d'Area  
Dott.ssa Iride Atzori

## Parere Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2023

Il Direttore d'Area  
Rag. Maria Grazia Pisano

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL Segretario Comunale*  
*Dott.ssa MARVALDI VALENTINA*

*Sindaco*  
*MAEDDU FABRIZIO*

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 18/10/2023.

*IL Segretario Comunale*  
*Dott.ssa MARVALDI VALENTINA*

***Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n° 82/2005).***